


# L'ufficio *del* personale

*Rivista settimanale di aggiornamento  
per la gestione e l'amministrazione del personale*



# L'ufficio del personale

## In questo numero:



- **Novità dell'amministrazione del personale** 3  
*Powered by [www.dottorlex.it](http://www.dottorlex.it)*
- **Durc e commercio su aree pubbliche** 5  
*a cura di Michele Regina*
- **Il datore che rinuncia alla emersione di una colf e badante: le risposte del Ministero dell'Interno** 6  
*di Michele Regina*



## Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:

**Nevio Bianchi**, Consulente del lavoro in Roma - **Alessandra Gerbaldi**, Consulente del lavoro in Roma - **Laura Marino**, ([www.dottorlex.it](http://www.dottorlex.it)) - **Barbara Massara**, Consulente del lavoro in Roma - **Michele Regina**, Consulente aziendale

## Redazionale:

### Editore e proprietario

Gestioni e Management S.r.l.

### Direttore responsabile

Nevio Bianchi

### Direzione editoriale

Nevio Bianchi

### Coordinamento redazionale

Studio Nevio Bianchi

### Grafica e impaginazione

Tiziano Farinacci

### Immagini

Opere di Anna Recchia Bianchi

### Periodicità e distribuzione

Settimanale

Vendita esclusiva per abbonamento

### Sede legale e amministrativa

Piazza Albania, 10  
00153 Roma

### Redazione

Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati:

E mail: [info@gema.it](mailto:info@gema.it)

### Servizio abbonamenti

Stipulando un abbonamento entro il 31 gennaio 2009 sarà possibile scaricare, per 12 mesi, ogni settimana, la rivista al prezzo speciale di **60 euro (Iva esclusa)** + il mese di gennaio 2009 in omaggio!

Sarà inoltre possibile scaricare tutti gli arretrati da ottobre 2008!

Compila ed invia il **coupon** in allegato a [info@gema.it](mailto:info@gema.it)

Per info: Tel. 06/5748400

Email: [servizio.spedizioni@gema.it](mailto:servizio.spedizioni@gema.it)

Sito: [www.gema.it](http://www.gema.it)

### Stampa

Pubblicazione diffusa per e-mail.

Iscrizione al Registro del Tribunale di Verona n. 1649 del 26/01/2006.

### Arretrati e numeri singoli

Euro20,00 (+ IVA20%).

Gestioni e Management S.r.l.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi meccanici o grafici quali la fotocopione e la registrazione.



## Durc e commercio su aree pubbliche a cura di Michele Regina

Recentemente tanto il Ministero del Lavoro che l'INAIL sono intervenuti sull'argomento in oggetto.

In pratica il DL 78/2009 art.11 bis, convertito nella legge 102/2009, ha previsto un onere aggiuntivo a carico degli *esercenti attività su aree pubbliche*: detti titolari per avviare un'attività devono presentare al Comune il proprio DURC ed il Comune deve richiederlo annualmente in caso di rinnovo della autorizzazione.

Il Ministero del Lavoro con propria Nota del 12.10.09 prot. 25/1/0014909 inviata a INPS, INAIL, Confcommercio e Confesercenti ha in pratica messo in *stand bye* tale obbligo, anche se, ad avviso di chi scrive, sarebbe opportuno che vi fosse sull'argomento una norma avente valore di legge.

La posizione del Ministero è abbastanza chiara e condivisibile del resto. Il legislatore della 102/2009 non poteva che produrre una norma c.d. di indirizzo nei confronti di un settore che è costituzionalmente di competenza delle Regioni.

Pertanto fin quando le stesse Regioni non produrranno propri atti coerenti con l'indirizzo la norma non è immediatamente applicabile.

L'INAIL con la propria Nota del 13/10/2009, prot. 60010.13, nel commentare l'art. 11 bis del DL 78/2009, introduttivo della norma di che trattasi, nonché la posizione già espressa dal Ministero del Lavoro, come sopra riportato, precisa che per quanto riguarda la richiesta di DURC è necessaria per l'Istituto medesimo la presenza di un rischio assicurato ai sensi degli artt. 1 e 4 del Testo Unico n° 1124/1965.

Pertanto se non vi sono dipendenti o assimilati assicurabili nel senso che l'attività è svolta solo dall'imprenditore individuale per l'INAIL la richiesta del DURC, quando sarà operativa nei termini sopra detti, dovrà essere richiesta solo alla sede INPS di competenza.

In caso contrario, ovvero presenza di dipendenti e/o assimilati la richiesta va presentata allo sportello telematico [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)



## Il datore che rinuncia alla emersione di una colf e badante: le risposte del Ministero dell'Interno *di Michele Regina*

Il Ministero dell'Interno con propria Circolare del 29 ottobre 2009, n. 6466, risponde ad alcuni quesiti in tema di regolarizzazione ed emersione ai sensi dell'art. 1 ter. L.102/2009 .

In particolare la Circolare del Ministero approfondisce la fattispecie sanzionatoria della rinuncia alla emersione.

Si ricorda che l'argomento in questione è quello relativo alla normativa introdotta dall'art. 1 ter del DI 78/2009, convertito in legge 102/2009 .

Tale normativa introduce appunto la possibilità per i datori di lavoro, persone fisiche, conventi e comunità, di far emergere e regolarizzare quindi lavoratori, comunitari- compresi gli italiani- o extracomunitari, nell'ambito del rapporto di lavoro domestico (colf e badanti) per i quali non vi era stata precedentemente regolare denuncia nonché rispetto delle norme vigenti materia di lavoro domestico.

Tale nuova normativa è stata interpretata e commentata, tra gli altri, da atti di prassi, quali la Circolare Interministeriale n.10/2009 del 7 agosto 2009 e dalla Circolare INPS 101/2009 .

In sintesi era necessario produrre istanza entro il 30.9.09 di regolarizzazione all'INPS per i cittadini comunitari ed al SUI per gli extracomunitari, dichiarando appunto di voler regolarizzare un *rapporto in nero* intrattenuto alla data del 30 giugno 2009 e se si occupava irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici - sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia.

La condizione ulteriore era rappresentata dalla occupazione *alla data di presentazione* della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro dal 1° al 30 settembre 2009.

Per accedere alla domanda era necessario effettuare un preventivo versamento di euro 500,00, non deducibili dal reddito, quale contributo *forfetario* per ciascun lavoratore per oneri previdenziali e sanzioni relative al periodo aprile -giugno 2009.

Il Ministero dell'Interno ricorda che *"... che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500*

*euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario e adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'I.N.P.S.."*

Solo dopo aver effettuato puntualmente la procedura di che trattasi il datore di lavoro può, nel rispetto della normativa di legge e contrattuale, risolvere il rapporto di lavoro con la colf o badante emersi.

Nel caso di rinuncia alla procedura di regolarizzazione, che deve essere formalizzata altresì mediante convocazione del datore presso il SUI, il caso viene archiviato e vengono meno le garanzie di neutralizzazione delle sanzioni, civili, penali ed amministrative.

Pertanto chi rinuncia alla attività di emersione sarà soggetto in primis alle seguenti sanzioni:

- per occupazione irregolare di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto: reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000,00 euro per lavoratore;
- per lavoro sommerso: maxi sanzione da 1.500,00 a 12.000,00 euro per lavoratore maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro.

Viene ammessa dal Ministero la possibilità di rinuncia solo in caso di forza maggiore.

*Infatti "Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad es. il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purché sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile."*